



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO STAZIONE DI
CEPPETO

F8F16SST

Veppeto (Fi), 05 Luglio 2013

Allegati:
Riferimento
Referente
E-mail

Sovt. Passi Alfredo
cs.ceppeto@corpoforestale.it

Al COMUNE DI VAGLIA (FI)
UFFICIO AMBIENTE

e.p.c.:
Al CORPO FORESTALE DELLO STATO
COMANDO PROVINCIALE DI FIRENZE

CORPO FORESTALE DELLO STATO	
A.O.O. C.S. CEPPETO	
Registro Ufficiale	
Prot.	799
Pos.	08.01.09
Data	10/07/13
USCITA	

COMUNE DI VAGLIA	
ARRIVO	
15 LUG. 2013	
PROT. N.	6212
CAT.	CL. FASC.

Oggetto: Comune di Vaglia (FI) - Località "Paterno" - Abbandono Incontrollato di rifiuto speciale pericoloso - Comunicazione

*** Per gli adempimenti di Vostra competenza previsti dall'art. 192 comma 3 del Dlgs 152/06 parte quarta e succ. mod. ed integrazioni, si comunica che personale dello scrivente reparto accertava nella località in oggetto era presente, all'interno dell'impianto dell'ex Calce Paterno, su terreno censito nel N.C.T. al Fg. 24 particella n.115, che da successivo accertamento risultava di proprietà della Industriale Vaglia in liquidazione rappresentata dalla Sig. Ottaviani Tullia nata a Firenze il 03.12.1969 residente in P.zza Betti nr. 8 Barberino M.llo (FI) in qualità di liquidatore, si trovava in evidente stato di abbandono, il veicolo Rover Mini Cooper targato BAB74650 telaio SAXXNNAMMBD013770 di colore grigio, che presentava tutte le caratteristiche di abbandono, mancando di quelle parti che ne garantiscono l'uso e la conservazione, l'intera carrozzeria e l'abitacolo apparivano gravemente danneggiati dal prolungato abbandono ed inutilizzo con fanali anteriori e posteriori divelti e motore mancante, così come le ruote anteriori. Nel complesso il veicolo risultava evidentemente fuori uso. Dalla successiva consultazione degli archivi ACI si aveva conferma della proprietà del veicolo summenzionato, che risultava intestato al Sig. Caprio Marco nato a Cagliari il giorno 27.10.1970 residente in Via Lazio n. 45 Comune di Viterbo. -//

Si da atto che sono stati effettuati rilievi fotografici di quanto accertato, che rimangono agli atti dello scrivente reparto a disposizione dell'Autorità Amministrativa competente, precisando che per tale violazione è stata elevata la prevista sanzione amm.va di cui al P.V. nr. 50 del 10.07.13 per violazione art. 5 comma 1 D.lvo 209/03 per mancato conferimento a centro di raccolta, inoltrata alla Provincia di Firenze per competenza.-

Rimanendo in attesa dei provvedimenti adottati in merito, si porgono distinti saluti.-

Il Comandante la Stazione
Sovt. Alfredo PASSI




Da arpat.protocollo@postacert.toscana.it
A comune.vaglia@postacert.toscana.it
Data lunedì 15 luglio 2013 - 14:09

#FD#ARPAT\2013\46208\15-07-201336525

Si trasmette il documento protocollo ARPAT n. 2013/0046208 del 15/07/2013, avente ad oggetto
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELL'ISPEZIONE ALLA DITTA IMMOBILIARE VAGLIA SRL - LOC.
PATERNO, COMUNE DI VAGLIA.

Allegato(I)

01. Proposta provvedimenti ispezione del 8.07.13.pdf.p7m (120 Kb)
Segnatura.xml (2 Kb)



n. prot. _____ del _____ cl. FI.01.03.43/1.19 _____

a mezzo: PEC e FAX

		Al Sindaco del Comune di Vaglia Via Bolognese, 1126 - 50030 VAGLIA PEC
	p.c.	Al Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti Bonfica Siti Inquinati della Provincia di Firenze Via Mercadante, 42 - 50144 Firenze PEC
		Al Responsabile della U.F. PISLL ASL di Firenze - Zona Nord Ovest Via A. Righi, 4 - 50019 Sesto Fiorentino PEC
		Alla Stazione di Ceppeto del Corpo Forestale dello Stato Viale L. Devoto, 151 - 50019 Sesto Fiorentino FAX 055-402031

**Oggetto: Proposta di provvedimenti a seguito dell'ispezione alla ditta Immobiliare Vaglia srl
 - loc. Paterno, Comune di Vaglia.**

Nell'ambito dell'attività di controllo svolte da personale ARPAT - Settore Mugello e Dipartimento di Firenze - unitamente a personale della Stazione di Ceppeto del Corpo Forestale dello Stato, è stata eseguita un'ispezione in data 08.07.2013 presso il sito industriale ex Calce Paterno srl (ex Paterno srl, ex Immobiliare Vaglia srl in liquidazione e ex Industriale Vaglia srl in liquidazione), posto in località Paterno nel comune di Vaglia (FI). Non risulta che presso tali locali siano attive Autorizzazioni della Provincia di Firenze per la Gestione Rifiuti né che vi siano state comunicazioni agli Enti di competenza sullo stato di eventuali cisterne per combustibili interrato, situate all'interno del perimetro industriale.

L'accertamento è stato eseguito alla presenza del sig. Ottaviani Lanciotto, in qualità di Legale Rappresentante della soc. "Commerciale Vaglia società a responsabilità limitata s.r.l." e, dalle ore 11,30 circa, anche dalla di lui figlia Ottaviani Tullia, in qualità di Legale Rappresentante come Liquidatore della soc. "Paterno s.r.l. in liquidazione", che in data 18.12.2000 ha incorporato la Calce Paterno srl, continuandone l'attività fino al 16.06.2005, della "Immobiliare Vaglia s.r.l." e della soc. "Industriale Vaglia srl" che hanno rilevato l'attività e la proprietà degli immobili industriali della soc. "Calce Paterno s.r.l." posti in loc. Paterno nel comune di Vaglia e dove fino al 16.06.2005 si è svolta l'attività di produzione di calce. Entrambi sono stati edotti delle problematiche ambientali rilevate.

Sinteticamente è emerso che nell'area sono presenti varie tipologie di rifiuti, e in particolare:

- 1. rifiuti inerti da demolizione collocati in cumuli di varie dimensioni in aree diverse interne e esterne ai capannoni;



2. rifiuti ingombranti costituiti da vecchia mobilia e altri oggetti da arredamento, accatastati all'esterno e all'interno dei capannoni sempre nell'area industriale ex Calce Paterno;
3. rifiuti speciali pericolosi quali oli esausti contenuti in fusti metallici posti all'interno di un piccolo locale pavimentato sul quale si notava sversamenti;
4. n. 4 estintori esausti collocati all'interno di un carrello, posto sul piazzale nei pressi dell'ingresso;
5. una decina di pneumatici obsoleti di varie misure collocati alla rinfusa sul piazzale esterno e all'interno di alcuni locali dei capannoni;
6. materiale plastico e gomma (tubi obsoleti, fogli e altro materiale obsoleto) collocati in modo sparso nell'area industriale;
7. fusti di metallo, che hanno contenuto liquidi oleosi, stoccati sul piazzale esterno nei pressi dell'ingresso, dove si notavano sversamenti sul suolo;
8. pezzi di guaina catramata collocati all'interno di una cassa in ferro posta sul piazzale esterno;
9. all'interno dell'ex cabina elettrica (numero 188-1568 di proprietà ENEL), ormai disattivata, erano presenti n. 2 trasformatori, con evidenti sversamenti di liquidi oleosi sul pavimento, per i quali non è stata fornita nessuna documentazione attestante l'assenza di oli contenenti PCB. Erano altresì presenti numerosi pannelli in cartongesso, ingombranti l'ingresso della cabina, con evidente presenza di fibre, oltre a numerosi pannelli di poliuretano. All'ingresso della cabina non vi era alcun cartello che indicasse possibili rischi alla salute derivanti dalla presenza di fibre di amianto o da oli contenenti PCB;
10. rifiuti di varie tipologie quali fanghi di origine sconosciuta, filtri a manica per polveri, un fusto in plastica contenente liquido oleoso, che era stato versato sul pavimento interno al capannone, inerti da demolizione, pannelli in cartongesso con fibre all'interno, sacconi contenenti calce indurita, big-bags vuoti accatastati. I rifiuti sopra indicati erano frammisti tra loro in un unico grande cumulo;
11. due punti d'incenerimento, uno appena spento all'arrivo della P.G. interno al capannone nel quale erano stati bruciati rifiuti costituiti probabilmente da plastica e altro, e uno all'interno di un manufatto tipo camino, posto all'interno di un piccolo locale, nel quale risultavano essere stati combusti cavi elettrici;
12. presenza sul piazzale di un veicolo a motore Tg. BA - B74650 fuori uso e in evidente stato di abbandono.

Oltre a quanto sopra si evidenzia che il capannone, adiacente ai vecchi forni utilizzati per la produzione della calce, adesso è interamente occupato da cumuli di materiale inerte di varia tipologia e colore. La quantità di tale materiale ha fatto sì che lo stesso sia fuoriuscito dal capannone riversandosi sul piazzale. Inoltre tale materiale, considerato che l'attività industriale è cessata da diversi anni e che occupa la parte del capannone dove era attiva la produzione della calce e che in alcuni punti è frammisto ad altro rifiuto proveniente da attività di demolizione, è da considerare rifiuto perché non più utilizzabile. Il capannone è in precarie condizioni di stabilità per quanto riguarda il tetto e, in parte, è già crollato sui cumuli di materiale inerte.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per i silos e le cisterne in metallo ancora presenti nell'area, da cui non è stata accertata la presenza di eventuale contenuto, anch'esse dismesse con il termine dell'attività della Calce Paterno.



ARPAT

Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Al fine di meglio descrivere la situazione di degrado nel quale versa l'intera area, si evidenzia che nel corso dell'accertamento di cui sopra, all'interno di un locale chiuso con bandone era in corso un'operazione di demolizione abusiva di un veicolo a motore da parte di due cittadini extracomunitari (Marocco). Tale fatto è stato relazionato alla competente A.G. con separato atto ponendo il veicolo sotto sequestro.

Si evidenzia infine che nei vari piazzali dell'impianto, nonché all'interno di alcuni capannoni, sono presenti circa 1.300 big-bags di colore bianco, da un metro cubo cadauno, contenenti materiale presumibilmente inerte che viene verbalmente dichiarato dal sig. Ottaviani essere un sottoprodotto. Molti di questi big-bags essendo rotti ed esposti agli agenti atmosferici disperdevano parte del contenuto sul terreno. Su tale materiale sono in corso ulteriori accertamenti circa la provenienza. Le fognature delle acque meteoriche adducono nel vicino torrente Carzola senza alcuna depurazione.

Si riferisce che durante il sopralluogo sono stati eseguiti rilevamenti fotografici di quanto sopra esposto, che rimangono agli atti dei reparti scriventi a disposizione degli Enti in indirizzo.

Vista la normativa vigente e in particolare il D.Lgs n. 152/06 negli artt. 192 (in relazione al contenuto dei big-bags), 186 (terre di scavo in vari cumuli), 183 lettera b punto 3 (deposito per categoria omogenea di rifiuto) e punto 4 (rispetto delle norme di etichettatura delle sostanze pericolose) e dell'art. 177 e collegate norme sanitarie per il deposito di rifiuti contenenti fibre di natura sconosciuta e quindi, fino a prova contraria, per il principio della precauzione, da trattare come pericolosi.

Considerato che, in base a quanto accertato, tali tipologie di rifiuti si trovano in quello stato da moltissimo tempo in quanto le ditte produttrici sono tutte in liquidazione da molti anni.

Considerato che i big-bags sono depositati sui piazzali almeno dal 2011.

Valutato che il persistere della situazione di abbandono o di non corretta gestione possa creare situazioni di pericolo per l'ambiente e per la salute umana.

Ritenuto necessario e opportuno intervenire (anche preventivamente) per evitare esposizioni dei lavoratori a rischi per la salute in caso di presenza di amianto e al fine di evitare ulteriormente i rischi per l'ambiente dovuti alla non corretta gestione dei rifiuti ed alla presenza di big-bags rotti con riversamento sui piazzali pavimentati del contenuto.

Tutto ciò premesso, è parere di ARPAT che la SV adotti provvedimenti ordinativi affinché:

- la signora Ottaviani Tullia residente in Barberino di Mugello - Piazza Betti nc 8, in qualità di Liquidatore come sopra riportato;
- il sig. Ottaviani Lanciotto in qualità di Legale Rappresentante della soc. "Commerciale Vaglia S.R.L." residente a Borgo San Lorenzo - fraz. Ronta - Via Faentina nc 58/3;

provvedano, ognuno per la propria parte di competenza in relazione agli incarichi societari delle varie ditte che si sono succedute nel tempo, per:

1. Mettere immediatamente in sicurezza tutti i rifiuti al fine di evitare danni all'ambiente ed alle persone.

2. Raccogliere tutti i rifiuti, compresi i sacconi di calce indurita e tutti i materiali non più utilizzabili o commerciabili, come sopra riportato, che dovranno immediatamente essere posti in deposito per categorie omogenee nel rispetto delle norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti. Pertanto particolare attenzione dovrà essere posta sia nella fase di raccolta che in quella di deposito per eventuali rifiuti contenenti amianto. Si ricorda che per tale categoria di rifiuti, qualora sia presunta o accertata la presenza di amianto, vi sono obblighi da assolvere per la tutela della salute dei lavoratori e pertanto dovrà essere debitamente informata l'Azienda USL - UF di PISLL competente per zona. Le materie prime ancora utilizzabili e/o commerciabili, dovranno essere chiaramente identificate e separate dai rifiuti.
3. Dovranno essere classificati entro venti giorni tutti i rifiuti presenti nell'area, con indicazione della ditta che originariamente li ha prodotti. I certificati analitici di classificazione del rifiuto, compresi quelli potenzialmente contenenti amianto, dovranno essere inviati a ARPAT entro cinque giorni.
4. Smaltire entro quaranta giorni tutti i rifiuti conformemente alla vigente normativa. I documenti (FIR) attestanti lo smaltimento dovranno essere inviati al Comune e ad ARPAT.
5. Predisporre entro quaranta giorni e inviare al Comune e a ARPAT un progetto tecnico con il rilievo planimetrico in adeguata scala di tutte le cisterne interrate e fuori terra che abbiano contenuto liquidi potenzialmente contaminanti l'ambiente e riportante tutte le relative prove di tenuta ed il pregresso contenuto di ogni cisterna. Se fosse previsto di non usare più le cisterne o qualora risultassero forate o non sicure si dovrà procedere alla loro rimozione. In tal caso il liquidatore responsabile dovrà comunicare ad ARPAT, con un preavviso di almeno 15 giorni il crono programma delle indagini e delle rimozioni. In tale relazione tecnica saranno riportate tutte le categorie dei rifiuti rinvenuti compresi quelli trovati all'interno delle cisterne, le loro quantità stimate e le modalità di allontanamento. Qualora sia già prevista la demolizione degli edifici, soprattutto in considerazione della già attuale situazione di pericolo dovuta al degrado seguito all'abbandono delle attività nel 2005 ed alla mancanza di manutenzione dovuta allo stato fallimentare delle varie società, si dovrà presentare un piano di indagine dei suoli per verificare eventuali contaminazioni con ricerca dei parametri in relazione all'attività svolta ed ai rischi potenziali di contaminazione a seguito della non adeguata gestione delle attrezzature e dei rifiuti;

➤ **il Capo Personale o Direttore pro tempore dell'ENEL di Firenze, via Quintino Sella nc 81 – Firenze;**

provveda, per la parte di competenza, per:

1. Incaricare una ditta autorizzata per accedere ed effettuare le necessarie verifiche sulla presenza di amianto nei manufatti in cartongesso presenti all'interno della cabina e, in caso affermativo, di procedere alla rimozione e allontanamento del rifiuto nonché alla completa bonifica del locale. Si ricorda che per tali operazioni sarà necessario informare l'Azienda USL - UF di PISLL competente per zona.
2. Campionare gli oli presenti all'interno dei due trasformatori per la ricerca dei PCB e, a seguito dei risultati analitici, alla classificazione e al successivo corretto smaltimento dei rifiuti costituiti dal recipiente e dall'olio contenuto. Copia dei risultati analitici e dei formulari di trasporto dei rifiuti dovrà essere inviata al Comune ed ARPAT.

3. Verificare dove conduce la griglia posta al centro delle due vasche di contenimento. ENEL dovrà proporre al Comune e ad ARPAT un'indagine dello stato di contaminazione del suolo sottostante il cemento, con ricerca dei parametri idrocarburi con C>12 e PCB e un successivo smantellamento della pavimentazione e/o del suolo contaminato. Solo a seguito di parere favorevole da parte di ARPAT si potrà procedere all'attività di demolizione dando preavviso di almeno 10 giorni ad ARPAT.

Per i punti 1, 2 e 3 di cui sopra, ENEL dovrà prendere accordi con il liquidatore signora Ottaviani Tullia per l'ingresso all'area che dovrà comunque essere consentito.

Si resta in attesa di conoscere i provvedimenti adottati e di avere copia dell'Ordinanza con tutte le relate di notifica o attestazioni di ricevimento.

Viste le irregolarità riscontrate, sussistono le condizioni per cui le attività di verifica e controllo da parte di ARPAT, a seguito degli atti ordinativi emanati da codesta amministrazione, siano soggette a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della LR 30/2009.

A tal fine proponiamo che, oltre alle suddette prescrizioni, le Ditte siano richiamate all'obbligo di corrispondere ad ARPAT gli importi relativi a tali attività di verifica successiva.

Il costo stimato di queste ulteriori attività di controllo sarà da noi calcolato in base al costo orario del personale per l'ispezione e per le determinazioni analitiche.

In caso di richiesta di ulteriore controllo, sarà richiesto che la ditta versi ad ARPAT l'importo con le seguenti modalità:

-Versamento su CC bancario MPS Agenzia 17 via di Novoli 25/27 Firenze IBAN IT 20 U 01030
02818 000 000 332 948 intestato ad ARPAT sde Centrale Regionale via Porpora 22 -
50100 Firenze

-Dovrà essere indicato nella causale del versamento:
"LR 30/2009 - art. 18" seguito dal nome della ditta"

Copia dell'attestazione di pagamento dovrà essere inviata a questo Dipartimento preventivamente all'inizio del controllo.

Firenze, li 12 luglio 2013

Il Responsabile del Dipartimento ARPAT di Firenze
Dr Alberto Tessa

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."